SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 171**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'interno

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Firenze

Università di Siena

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 1993, n. **247**.

Disposizioni correttive dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Considerato che si rende necessario introdurre disposizioni correttive, di natura transitoria, alla normativa prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per la specifica materia dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La decorrenza iniziale del termine di tre mesi di cui all'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è fissata al 1° ottobre 1993, limitatamente ai casi in cui l'affidamento di mansioni superiori sia indispensabile per assicurare la complessiva funzionalità di servizi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai casi di svolgimento di mansioni superiori già in corso alla data del 21 febbraio 1993 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi e nei termini di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione, presso ciascuna delle amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni ad esse relative precedenti alla adozione del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di trattamento economico per l'attribuzione di mansioni superiori.

3. Le amministrazioni interessate adottano i relativi provvedimenti, evidenziando le eccezionali e comprovate esigenze di funzionamento dell'intero servizio.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro ai fini di verifiche sulla sussistenza dei presupposti, da effettuare, nel rispetto delle competenze regionali, anche a mezzo dei servizi ispettivi e degli organi di controllo interno di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 luglio, 1993, n. 232.

5. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti di organico, resta fermo l'obbligo di avviare le procedure per la copertura dei posti, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

6. Fermo restando quanto disposto al comma 2, sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori dalla data del 21 maggio 1993 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 19 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota al titolo

— Il D Lgs n 29/1993 reca «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421» Si trascrive il testo del relativo art 57

«Art. 57 *(Attribuzione temporanea di mansioni superiori)* 1 L'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori può essere disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi, nel caso di vacanze di posti di organico, ovvero per sostituire altro dipendente durante il periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto, escluso il periodo del congedo ordinario, sempre che ricorrano esigenze di servizio.

2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime Per i dipendenti di cui all'art 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

3. L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta sotto la propria responsabilità disciplinare e patrimoniale dal dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato,

Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498».

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) prevede che «Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Per il testo dell'art. 57 del D. Lgs. n. 29/1993 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 1

— Per il testo dell'art. 57 del D. Lgs. n. 29/1993 si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 232/1993 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), in corso di conversione in legge, è il seguente:

«Art. 9 (*Servizi di controllo interno*). — 1. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi generali di direzione, i parametri di riferimento del controllo.

2. I servizi di cui al comma 1 sono posti, di norma, alle dipendenze degli organi generali di direzione. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo.

3. I servizi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. I servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì al servizio ispettivo di cui al comma 5 e ai comitati di cui al comma 4.

4. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono dei servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, viene istituito il servizio ispettivo del Ministero dell'interno, con una articolazione a livello provinciale e raccordo funzionale con gli organi di cui al comma 4. Il servizio ispettivo redige annualmente una relazione sui risultati dell'attività ispettiva svolta a norma del presente articolo, con indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni riscontrate.

6. All'istituzione dei servizi di cui al comma 1 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 30 ottobre 1993».

93G0327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) — al quale la legge assegna quindici membri — a causa delle dimissioni presentate da quattro consiglieri che si aggiungono alla rimozione di altri quattro componenti del consiglio, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del suddetto organo;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1

Il consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Orazio Ciliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, il 24 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia (Foggia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro consiglieri in tempi diversi, che vanno ad aggiungersi alle rimozioni di altri quattro componenti del consiglio, disposte con decreto ministeriale del 31 marzo 1993, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Orazio Ciliberti.

Roma, 21 giugno 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Arena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Arena (Catanzaro), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arena (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Annunziato Vardé è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, il 7 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arena (Catanzaro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, in data 27 febbraio 1993, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere

Infatti, le sedute del 12 marzo e del 24 e 27 aprile 1993 risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n 643/Gab del 29 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arena (Catanzaro) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Annunziato Vardé

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cinquefrondi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cinquefrondi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tommaso Mondello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cinquefrondi (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 10 maggio 1993, che si aggiungono alle precedenti dimissioni di un altro membro del consiglio presentate il 2 aprile 1993

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n 774/93/Gab. dell'11 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cinquefrondi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Tommaso Mondello.

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Malnate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Malnate (Varese), a seguito delle dimissioni di quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Malnate (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pantaleo Zacheo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Malnate (Varese) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori, in data 22 marzo 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostruzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 14 aprile e del 5 e 20 maggio 1993 risultavano infruttuose

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4463/13/Gab del 22 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Malnate (Varese) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pantaleo Zacheo.

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cardano al Campo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cardano al Campo (Varese), a causa delle dimissioni presentate da ventinove consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cardano al Campo (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Geltrude Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cardano al Campo (Varese) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, da ventinove consiglieri, in data 7 maggio 1993.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4050/13/Gab. dell'11 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cardano al Campo (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Geltrude Corsaro.

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Crognaleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Crognaleto (Teramo), al quale la legge assegna quindici membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da quattro consiglieri, del precedente decesso di un altro consigliere e della decadenza dalla carica di altri tre componenti del civico consesso;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crognaleto (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Ruffini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Crognaleto (Teramo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quattro consiglieri, tra i quali il sindaco, del precedente decesso di un altro consigliere avvenuto in data 5 ottobre 1991 e della decadenza dalla carica di altri tre componenti l'organo elettivo, verificatasi in data 4 marzo 1993, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* e 4 *quinquies* della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Il prefetto di Teramo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crognaleto (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Ruffini.

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Brusciano (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Cirillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brusciano (Napoli) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri in data 13 maggio 1993

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 9461/Gab/EE LL del 13 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Giovanni Cirillo

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sant'Antioco (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antioco (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Corda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Antioco (Cagliari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in data 27 aprile 1993

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 911 1° Sett. del 28 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Bruno Corda.

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Sant'Omero (Teramo), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostruire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Omero (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Tiziana Angelini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Omero (Teramo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 25 marzo 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostruzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti le sedute dell'8 aprile e del 18 e 24 maggio 1993 risultavano infruttuose

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato e la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omero (Teramo) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.ssa Tiziana Angelini.

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Palagiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Palagiano (Taranto), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palagiano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Paglialonga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palagiano (Taranto) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, dal sindaco e dalla giunta, in data 18 marzo 1993, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 26 marzo, del 3, 5, 13 e 17 maggio 1993 risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 3371/13.12/Gab. del 18 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palagiano (Taranto) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Antonio Paglialonga.

Roma, 28 giugno 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lanuvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lanuvio (Roma), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lanuvio (Roma) è sciolto

Art. 2.

Il dott. Guglielmo Iozzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lanuvio (Roma) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)* n. 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6296/1484/90 Gab. Serv. II del 28 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lanuvio (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Guglielmo Iozzia.

Roma, 28 giugno 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1993.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sig. Pietro Carmine Pasquale, consigliere della regione Molise, è stato condannato dal tribunale di Campobasso con sentenza di primo grado del 6 luglio 1993 alla pena complessiva di anni tre di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici

egual periodo, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di truffa, occultamento di atti, abuso d'ufficio e corruzione, ai sensi rispettivamente degli articoli 640, n. 1, 490, 323, secondo comma, del codice penale, e 319, quarto comma, del testo previgente, beneficiando del condono della pena accessoria e della pena detentiva per anni due;

Rilevato che la citata condanna costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Visto l'art. 15, commi 1, lettera *b)*, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata e integrata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Il sig. Pietro Carmine Pasquale è sospeso dalla carica di consigliere della regione Molise.

Roma, 21 luglio 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro per gli affari regionali
PALADIN

93A4135

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1993.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sig. Pasquale Ioffredi, consigliere della regione Molise, è stato condannato dal tribunale di Campobasso con sentenza di primo grado del 6 luglio 1993 alla pena complessiva di anni tre di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per egual periodo, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di truffa, abuso d'ufficio e corruzione, ai sensi rispettivamente degli articoli 640, n. 1, 323, secondo comma, del codice penale, e 319, quarto comma, del testo previgente, beneficiando del condono della pena accessoria e della pena detentiva per anni due;

Rilevato che la citata condanna costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Visto l'art. 15, commi 1, lettera *b)*, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata e integrata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Il sig. Pasquale Ioffredi è sospeso dalla carica di consigliere della regione Molise.

Roma, 21 luglio 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro per gli affari regionali
PALADIN

93A4136

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1993.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Umbria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sig. Aldo Potenza, consigliere della regione Umbria, è stato condannato dal tribunale di Perugia con sentenza di primo grado del 7 luglio 1993 alla pena complessiva di mesi otto di reclusione per il reato di corruzione per un atto d'ufficio, ai sensi dell'art. 318, secondo comma, del codice penale;

Rilevato che la citata condanna costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Visto l'art. 15, commi 1, lettera *b)*, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata e integrata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Il sig. Aldo Potenza è sospeso dalla carica di consigliere della regione Umbria.

Roma, 21 luglio 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro per gli affari regionali
PALADIN

93A4137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 1993, n. 248.

Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente «Norme in materia di commerico su aree pubbliche»;

Visto l'art. 7 di tale legge che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, il compito di emanare il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Vista la lettera del Ministero della sanità 18 giugno 1992, n. 701/65, con la quale è stato espresso il previsto concerto per gli aspetti igienico-sanitari;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni (ANCI) e delle regioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;

Ritenuto non opportuno aumentare da due a tre, nella commissione comunale di cui all'art. 4 della legge citata, il numero dei rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, in quanto il numero previsto è sufficiente a consentire un'adeguata presenza di tali organizzazioni nella commissione comunale in discorso;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 12 dicembre 1992, n. 192611;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto per «legge» si intende la legge 28 marzo 1991, n. 112; per «registro» il registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art. 9 di tale legge; per «autorizzazione» si intende l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge; per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per «posteggio» si intende la parte di «area pubblica», o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge; per «somministrazione di alimenti e bevande» si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per «fiera locale» o «mercato locale» o «fiera» o «mercato» si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di cui all'art. 1, comma 1, della legge, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività disciplinata dalla legge; per «fiere-mercato o sagre» si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe; per «numero di presenze» in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; per «società di persone» si intendono le società in nome collettivo e le società in accomandità semplice iscritte nel registro delle imprese; per «vendita a domicilio» si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande; per «settore merceologico» si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto); per «specializzazioni merceologiche» si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti; per UPICA si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianto; per camera di commercio, la camera di commercio, industria, artigianto e agricoltura.

Art. 2.
Procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità, della sua iscrizione nel registro e delle specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta. Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o di attestazione della sede legale o far autenticare la firma apposta in calce alla domanda o a fornire certificati di iscrizione nel registro.

2. Il richiedente l'autorizzazione dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, la data e il numero d'iscrizione, nonché le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, il richiedente deve indicare, agli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge, non solo di essere iscritto per la vendita al dettaglio di tali prodotti, ma anche la camera di commercio, il numero e la data di iscrizione per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 24, comma 9. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione predetermina, per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, un ordine di priorità. Non possono essere stabiliti criteri di priorità basati sulla cittadinanza o sulla residenza o sulla sede legale o sulle specializzazioni merceologiche richieste.

4. L'organo che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca nei casi previsti non appena si siano prodotte le cause che la motivano.

Art. 3.

Condizioni per il rilascio ed il diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree destinate, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, comma 4, della legge, all'esercizio di tale attività.

2. L'autorizzazione regionale per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile, in nessun comune della regione, alcun posteggio nell'ambito delle aree destinate, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge, all'esercizio di tale attività.

3. Le autorizzazioni comunale e regionale suddette non possono essere negate nei casi in cui nell'ambito delle rispettive aree di utilizzazione siano disponibili posteggi, quali che siano, considerato il disposto dell'art. 3, comma 11, secondo periodo, della legge, le tabelle merceologiche oggetto delle autorizzazioni stesse.

4. L'autorizzazione comunale può essere rilasciata solo per un posteggio della stessa fiera o mercato, salvo quanto disposto dal successivo art. 7. comma 7. L'autorizzazione regionale di cui al comma 2 vale per tutti i posteggi disponibili nelle fiere o mercati comunali non quotidiani che siano richiesti.

5. Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicate la localizzazione e le dimensioni desiderate del posteggio; se viene richiesta l'autorizzazione regionale di cui al comma 2, possono essere indicati più posteggi. Il rilascio dell'autorizzazione dà automanticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o in mancanza, di altro il più possibile simile. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

6. Le autorizzazioni comunale e regionale suddette prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

7. Chi sia già titolare di una delle autorizzazioni suindicate ed intenda ottenere altri posteggi in altri mercati dello stesso comune o di altri comuni per l'esercizio o dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge o dell'attività di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo e comma deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.

8. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

9. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

10. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, anche se rilasciate da regioni diverse o da comuni diversi. Per il rilascio deve essere presentata per ciascuna di esse apposita domanda ai fini della valutazione della sussistenza delle rispettive condizioni prescritte.

11. Qualora il presidente della giunta regionale deleghi ad altro organo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge, deve metterlo nella condizione di conoscere, al momento dell'esame della domanda di autorizzazione, quali siano i posteggi disponibili nei vari comuni della regione.

12. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 4.

Autorizzazione a soggetti non italiani

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità economica europea sono equiparati ai soggetti italiani.

2. Il comma 1 si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle «disposizioni sulla legge in generale» del codice civile. Dalla sussistenza di tale condizione si prescinde, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel caso di soggetti extraco-

munitari o apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 provvisti, a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei motivi di cui all'art. 4, comma 5, di detto decreto o che abbiano regolarizzato la loro posizione relativamente all'ingresso e al soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso.

Art. 5.

Determinazione delle aree ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge

1. L'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge è stabilita dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge stessa indicando la superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso. Allo stesso modo è stabilita, l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge.

2. La suddivisione in posteggi delle aree destinate all'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge può essere effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi possono essere dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o. sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi, fermo restando quanto disposto dell'art. 3, comma 11, secondo periodo, della legge.

3. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge, con la medesima procedura stabilita dall'art. 3, comma 4, della legge stessa. Anche in tal caso si applica il comma 5 di tale articolo.

4. Le aree di cui all'art. 2, comma 7, e quelle di cui all'art. 3, comma 6, della legge non fanno parte delle aree previste dall'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge stessa e sono stabilite dal consiglio comunale con il provvedimento di istituzione delle fiere o mercati relativi.

5. Le aree demaniali marittime, quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade non fanno parte delle aree determinate ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge, considerato il disposto dell'art. 3, commi 14 e 15, della legge stessa.

6. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge, o di quella di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo e comma, essa può essere inserita fra le aree corrispondenti all'una o all'altra di tali attività e i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati, secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e nel rispetto dell'art. 3, comma 11, della legge stessa, i posteggi che richiedono sull'area offerta. Nella locazione di tale area debbono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni e i divieti posti ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e ai sensi del successivo art. 17, commi 1 e 2, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

7. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge, possono consistere di un insieme di posteggi contigui o di un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

Art. 6.

Aree di cui all'art. 2, comma 7 e all'art. 3, comma 6, della legge

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere o mercati di cui all'art. 2, comma 7, e all'art. 3, comma 6, della legge sono riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge stessa.

2. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 del precedente art. 5 si applicano anche per le aree suddette. Tuttavia il consiglio comunale può stabilire che una parte di tali aree o tutte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato corrispondente siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.

3. Le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del precedente art. 5 si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo.

4. La concessione del posteggio nelle aree suddette non ha durata decennale, ma limitata ai giorni di fiera o mercato. Essa non può essere disposta sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede in altri comuni.

5. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

6. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

7. Nelle fiere o mercati di cui all'art. 2, comma 7, della legge il titolo di priorità suddetto può essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione di cui allo stesso art. 2, comma 4, solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, ferma restando comunque l'assegnazione dei posteggi secondo il criterio del numero più alto di presenze.

8. Il possesso del titolo di priorità suindicato nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'organo comunale competente in materia di concessione del suolo pubblico. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 7

Posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e ai sensi del successivo art. 17, commi 1 e 2, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Il sindaco deve mettere a disposizione del richiedente l'autorizzazione comunale una planimetria continuamente aggiornata, dei relativi posteggi esistenti nel territorio del comune od indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili. Lo stesso obbligo sussiste per l'organo che rilascia l'autorizzazione regionale di cui all'art. 2, comma 3, della legge, con riferimento ai relativi posteggi esistenti nell'intero territorio della regione in cui opera.

3. L'organo comunale competente comunica immediatamente alla regione di appartenenza del comune ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge.

4. L'uso quotidiano del posteggio per tutta la settimana da parte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge consiste nel poter disporre della superficie concessa per almeno cinque giorni della settimana.

5. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione, quale che sia la fiera o mercato, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

6. Il possesso del titolo di priorità previsto dal precedente comma 5 e dal precedente art. 6, comma 5, è attestato ai sensi del comma 8 di tale articolo.

7. Il divieto per l'operatore di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, posto dall'art. 3, comma 11, della legge, non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

8. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

Art. 8.

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. La decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, prevista dall'art. 3, comma 9, della legge stessa, consegue alla violazione delle sole norme della legge e del presente regolamento, nonché di quelle del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dei regolamenti di polizia urbana emanate ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge.

2. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza dalla concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione e degli altri indicati nella stessa autorizzazione.

3. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti. Il comune deve collocare laddove l'attività commerciale viene svolta attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

4. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme della legge e del presente decreto e delle altre di cui al comma 1 o comunque accertato il mancato rispetto del comma 3, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

5. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di tre mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di

mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto (1/4) stabilito dalla legge. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

Art. 9.

Revoca della concessione del posteggio

1. Il diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, riconosciuto dall'art. 3, comma 10, della legge a' chi abbia subito la revoca della concessione del posteggio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge per motivi di pubblico interesse, sussiste anche per il soggetto cui sia stata revocata, per gli stessi motivi, la concessione del posteggio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge.

2. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle emanate ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 10.

Esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2 della legge sulle aree demaniali marittime

1. L'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 1, comma 2, della legge lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge stessa e soltanto previa autorizzazione dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenenti rispettivamente il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione - parte marittima.

2. Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico-balneare del lido del mare e della spiaggia ed il corretto uso delle altre aree del demanio marittimo, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante pubblico avviso, il termine entro il quale i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendano esercitare l'attività nelle aree demaniali predette sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, consentiti dal tipo di autorizzazione posseduta, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. Il criterio in base al quale è fissato l'ordine di priorità è quello del più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata, attestato dalla stessa autorità marittima. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale di esso risultino essere titolari di una concessione di posteggio sull'area demaniale a durata pluriennale; essi restano esclusi fino alla scadenza di tale concessione. Per il 1992 il predetto elenco viene predisposto sulla base dei permessi rilasciati dall'autorità marittima nel 1990 e nel 1991.

3. L'autorità marittima stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi sulle aree demaniali marittime, distinti secondo i modi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, e i prodotti trattati.

4. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima ha validità per il solo periodo di tempo in essa indicato; alla scadenza è richiesto il rinnovo.

Art. 11.

Commissione comunale - Composizione

1. La commissione comunale di cui all'art. 4, comma 1, della legge è composta:

— di un rappresentante del comune. competente per materia, che la presiede;

— del direttore dell'ufficio comunale addetto al traffico e alla viabilità o del comandante del Corpo di polizia municipale;

— del direttore dell'ufficio comunale addetto all'urbanistica e al territorio;

— di due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;

— di due rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello provinciale;

— di un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello provinciale;

— di un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;

— di tre esperti di problemi della distribuzione.

2. Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti la commissione comunale suddetta è altresì composta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge, del direttore dell'UPICA, appartenente o meno al ruolo dei direttori di tale ufficio, o, in caso di sua assenza o impedimento, di altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.

Art. 12.

Commissione a livello provinciale - Composizione

1. La commissione a livello provinciale di cui all'art. 4, comma 2, della legge, è composta:

— del direttore dell'UPICA, appartenente o meno al ruolo dei direttori di tale ufficio, che la presiede, o in caso di sua assenza o impedimento, di altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato;

— di due rappresentanti tecnici del comune interessato, competenti in materia di traffico e viabilità, di urbanistica e territorio, designati in occasione delle riunioni riguardanti il comune, per l'intero periodo di durata della commissione, dall'organo comunale competente secondo lo statuto del comune stesso;

— di due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;

— di due rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello provinciale;

— di tre esperti di problemi della distribuzione.

2. La commissione di cui al presente articolo non è un organo dell'ente provincia; essa ha sede presso l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Commissione regionale - Composizione

1. La commissione regionale di cui all'art. 4, comma 3, della legge, è composta, oltre che del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui allo stesso art. 4, comma 4, di:

— un rappresentante della regione, competente per materia, che la presiede;

— due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello nazionale;

— due rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello nazionale;

— due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale;

— un rappresentante dei comuni della regione designato dall'ANCI;

un rappresentante delle camere di commercio della regione designato dall unione regionale;

— tre esperti di problemi della distribuzione.

Art. 14.

Commissioni di cui all'art. 4 della legge
Disposizioni comuni sulla composizione

1. Le commissioni di cui all'art. 4 della legge sono nominate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto e durano in carica cinque anni.

2. La procedura di rinnovo delle commissioni va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

3. Trascorso un mese dalla data di scadenza senza che sia nominata la nuova commissione, si fa luogo, per la commissione comunale, all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, mentre per la commissione regionale e per quella a livello provinciale si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dal terzo comma dello stesso articolo. Il termine di cui a tale terzo comma è ridotto a giorni trenta.

4. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti, rappresentanti dello stesso ente od organizzazione.

5. I membri delle commissioni suddette nominati come esperti di problemi della distribuzione debbono essere scelti fra docenti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado di materie attinenti al fenomeno distributivo o fra dipendenti pubblici esperti del settore commerciale.

6. Possono far parte di ciascuna delle tre commissioni anche coloro che siano membri delle altre due.

7 I membri delle commissioni suddette che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti. Debbono essere sostituiti anche i membri nominati in rappresentanza di enti od organizzazioni che ne chiedano la sostituzione.

Art. 15.

Commissioni previste dall'art. 4 della legge
Funzionamento

1. Il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 4 della legge è disciplinato dalle stesse disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

2. Le commissioni di cui all'art. 4 della legge intervengono esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.

3. I membri della commissione regionale che siano operatori in attività non possono partecipare all'esame delle domande di rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge, aventi le stesse specializzazioni merceologiche delle proprie.

4. Il segretario della commissione comunale è un dipendente del comune, dell'ufficio competente per materia, designato dall'organo comunale competente secondo lo statuto del comune stesso; quello della commissione a livello provinciale è un dipendente

dell'UPICA designato dal direttore di tale ufficio; quello della commissione regionale è un dipendente della regione, dell'ufficio competente per materia.

5. Le spese di funzionamento della commissione comunale sono a carico del comune, quelle della commissione a livello provinciale sono a carico dell'UPICA, quelle della commissione regionale sono a carico della regione.

Art. 16.

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dalle stesse norme previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, per il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o piu; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.

4. Non si applicano le disposizioni sulla concentrazione di più esercizi di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, da ultimo prorogato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Art. 17.

Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività

1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge, anche per la localizzazione dei posteggi destinati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge, e di quella di cui all'art. 2, comma 7, e all'art. 3, comma 6, della legge stessa.

2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge e l'agricoltore di cui all'art. 7, comma 6, della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

3. Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi.

Art. 18.

Orari

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, primo periodo, della legge, nonché quanto stabilito dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, e successive modificazioni, in materia di facoltatività e non di obbligo di apertura dell'esercizio, di durata giornaliera e di sospensione infrasettimanale, domenicale e festiva dell'attività di vendita, di deroghe ai limiti temporali di svolgimento dell'attività stabiliti e di esercizi non soggetti ai limiti suddetti, i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio. Limitazioni possono essere stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge stessa nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Nel caso di fiere o mercati che si svolgano di domenica o in altri giorni festivi i commercianti su aree pubbliche osservano gli orari di attività stabiliti dal sindaco ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge.

3. Nelle fiere o mercati di cui al precedente comma 2 gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o mercato.

4. In una fiera o mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito dal sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti.

Art. 19.

Conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112, è convertita d'ufficio, senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare, e mantenendo lo stesso contenuto merceologico, nelle autorizzazioni di cui alla citata legge n. 112, secondo i criteri di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, nella stessa area o in più aree dello stesso comune, è convertita in tale comune nell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 2, comma 2, della legge.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno tre giorni alla settimana, nello stesso comune o in più comuni, è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 3, della legge.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello di cui al precedente comma 3 è convertita, a scelta dell'interessato, o nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, o nell'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era privo di concessione di posteggio è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 4, della legge.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 la conversione dà luogo al rilascio di autorizzazioni da parte di più regioni, qualora la validità territoriale dell'autorizzazione da convertire si riferisca a province appartenenti a più regioni.

7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'onere di inviarne copia alla regione, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, ai fini della conversione dell'autorizzazione stessa, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e della scelta effettuata ai sensi del comma 4.

8. Qualora si tratti di un subentrante legittimato all'esercizio dell'attività, ma al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione a suo nome, ha l'onere di inviare alla regione, o al comune, se l'autorizzazione che deve avere è comunale, copia della domanda di autorizzazione presentata, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte, e, se del caso, della scelta effettuata ai sensi del comma 4.

9. L'organo competente ad effettuare la conversione, una volta apportata all'autorizzazione di cui al comma 1 le modifiche necessarie, consegna al titolare della stessa il nuovo documento che la contiene e ne invia copia alla camera di commercio di cui al successivo art. 21, comma 1, ai fini della raccolta dei dati di cui all'art. 36 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

10. Fino alla consegna all'interessato del nuovo documento di cui al comma 9 permane il diritto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge di continuare l'attività commerciale con le modalità previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, e sui posteggi utilizzati in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale legge. Con la consegna del documento suddetto viene meno anche la validità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398.

11. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio della copia e delle notizie previste dai commi 7 e 8, viene meno la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398.

Art. 20.

Sfera di applicazione della legge

1. La legge si applica anche agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti.

2. La legge si applica anche ai soggetti che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

3. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.

4. I soggetti che esercitano sulle aree contemplate dalla legge l'attività di vendita di merci in base ad un'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, rilasciata prima della data di entrata in vigore della legge stessa, sottostanno alla conversione d'ufficio dell'autorizzazione medesima, con le modalità di cui al precedente art. 19, nell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 2, comma 2, della legge.

Art. 21.

Consistenza degli esercizi

1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione va redatto sul modulo di cui allegato 1 al presente regolamento ed inviato in copia, con le modalità previste da tale articolo, dagli organi competenti al rilascio, alla camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare dell'autorizzazione ha la residenza o la sede legale.

2. Ai fini del suddetto art. 36 debbono anche essere comunicate alla camera di commercio indicata nel comma 1, da parte degli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione, le variazioni concernenti l'esercizio dell'attività autorizzata. Per effettuare tale comunicazione si utilizza un apposito modulo predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. I moduli di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'elaborazione automatizzata dei dati. Tali moduli sono distribuiti dalla camera di commercio.

4. Si applicano anche le altre disposizioni del citato art. 36 concernenti l'acquisizione, l'utilizzazione e la messa a disposizione dei dati in materia di commercio su aree pubbliche.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i cambi di residenza del titolare dell'autorizzazione debbono essere comunicati dal medesimo agli organi che l'hanno rilasciata e da questi ultimi alla camera di commercio di cui al comma 1.

Art. 22.

Norme igienico-sanitarie

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della sanità.

7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 hanno effetto a partire dal 1° ottobre 1993. Sino a tale data è fatto salvo in ogni caso il rispetto delle misure igienico-sanitarie attualmente previste in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 23.

Sanzioni

1. Esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge o dell'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo che l'utilizza fuori del posteggio e dei posteggi in essa indicati.

2. Agli effetti di cui all'art. 6, comma 1, della legge non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

3. Agli effetti di cui all'art. 6, commi 1 e 3, della legge una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo idoneo, all'UPICA competente.

4. Agli effetti dell'art. 6, commi 1 e 3, della legge, nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte, qualora siano state valutate dall'UPICA di valore non superiore al milione di lire.

5. Agli effetti dell'art. 6, commi 1 e 3, della legge equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

6. Chi eserciti il commercio su aree pubbliche senza essere iscritto nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è punito con la sanzione prevista dall'art. 39 di tale legge.

7. Agli effetti dell'art. 6, comma 5, della legge la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva deve essere effettuata con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo, commesse in violazione delle norme della legge, nonché delle norme della legge 11 giugno 1971 applicabili al commercio su aree pubbliche, nella circoscrizione territoriale nella quale l'autorizzazione utilizzata per l'esercizio dell'attività nel corso del cui svolgimento l'infrazione è stata commessa è valida. La valutazione è effettuata dall'UPICA che ha irrogato la sanzione.

8. Agli effetti dell'art. 6, comma 5, della legge gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato debbono essere collegati fra di loro per la costituzione di un archivio informatizzato, continuamente aggiornato e consultabile da ciascuno di essi.

9. Agli effetti dell'art. 6, comma 5, della legge si ha recidiva allorché dopo una prima violazione di norme di legge è commessa una seconda violazione.

10. Ai fini della formazione della recidiva deve essere considerato anche il provvedimento della confisca, divenuto esecutivo, emesso nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento liberatorio di cui all'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non deve invece essere preso in considerazione ai fini suddetti l'accertamento di un'infrazione al quale abbia fatto seguito il pagamento liberatorio.

11. L'agricoltore di cui all'art. 7, comma 6, della legge, che sia sprovvisto del certificato rinnovato previsto dall'art. 20, comma 3, del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dal presente regolamento o non adempie alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 12.

Art. 24.

Norme transitorie e finali

1. L'iscrizione di diritto nel registro, prevista dall'art. 7, comma 4, della legge, non è subordinata al pagamento di alcuna tassa, ma a quello del diritto di segreteria previsto dalla voce 17 della tariffa allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, così come modificata sia dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sia dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, e dalla legge 1° agosto 1988, n. 340. Qualora non venga presentata alla camera di commercio competente per territorio la domanda di iscrizione nel registro, richiesta dal citato art. 7, comma 4, entro il termine di due anni stabilito da tale disposizione, la camera avverte l'interessato, con lettera raccomandata, di presentare la domanda entro sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera. Trascorso inutilmente tale termine, procede alla cancellazione del soggetto dalla sezione speciale di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. I soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge erano iscritti nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, non solo nella sezione speciale prevista dall'art. 3 di tale legge, ma anche per il commercio al dettaglio degli stessi prodotti ai quali si riferisce l'iscrizione nella sezione speciale stessa, non sono tenuti a presentare la domanda di cui all'art. 7, comma 4, della legge.

3. I soggetti iscritti nella sezione speciale di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con specifico riferimento o all'attività di vendita di prodotti alimentari o all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno ugualmente diritto ad ottenere l'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, per il commercio al dettaglio dei prodotti alimentari corrispondenti e ad ottenere in sede di conversione l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge.

4. L'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, basata ai sensi dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398, anche sul possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dà titolo all'iscritto che li possieda di avvalersene ai fini dell'iscrizione nel registro necessaria per esercitare tale attività.

5. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della legge possono essere riproposte, o al comune o alla regione, mantenendo la data originaria di presentazione, purché siano presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. I soggetti nei cui confronti alla data di entrata in vigore della legge fosse stato emesso dall'apposita commissione comunale parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge.

7. L'eventuale comunicazione del parere di cui al comma 6 fatta agli interessati dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, vale come rilascio dell'autorizzazione stessa.

8. La norma prevista dal comma 6 si applica anche ai soggetti a cui favore sia stato deciso in via definitiva un ricorso presentato per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.

9. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 8:

a) fino al 31 dicembre 1994 l'autorizzazione comunale di cui all'art. 2, comma 2, della legge è prioritariamente rilasciata ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 3 dello stesso articolo e fra questi a coloro che abbiano una concessione di posteggio utilizzabile per almeno due giorni alla settimana, anche se il comune al quale si chiede l'autorizzazione sia di una regione diversa da quella cui corrisponde l'autorizzazione regionale;

b) fino al 31 dicembre 1994, l'autorizzazione regionale di cui all'art. 2, comma 3, della legge è rilasciata prioritariamente ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 4 dello stesso articolo e fra questi ai soggetti di cui al precedente art. 19, comma 5.

10. L'applicazione del criterio di priorità previsto dal comma 9 comporta automaticamente la decadenza dall'autorizzazione che ne è il presupposto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 giugno 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 170

ALLEGATO

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(1)

(2)

(3) COD ISTAT — Reg. Prov. Comune

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112

(4)

(5) TIPO DI SOCIETÀ — DATA DI NASCITA gg mm aa

Cognome, nome o ragione sociale

Residenza o sede legale — INDIRIZZO — COMUNE — PROV — Nazionalità (6)

Codice fiscale — (7) Iscrizione REC — NUMERO — PROV — DATA — Numero Registro Ditte (8)

AUTORIZZAZIONE (9) (10) (11) (12)

NUMERO	TAB	NUMERO	TAB	NUMERO	TAB

CATEGORIE TABELLA XIV

TABELLA XIV

NUMERO	N.CAT.	NUMERO	N.CAT	NUMERO	N.CAT	NUMERO	N.CAT

ALTRE CATEGORIE TABELLA XIV

A CARATTERE PERMANENTE — A CARATTERE STAGIONALE — DAL — AL — DAL — AL

(13) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ — Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 28.3.91, n. 112 — Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) dell legge 28.3.91, n. 112 — Ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.c) della legge 28.3.91, n.112

CODICE DI ESERCIZIO

(14) IL CODICE È COSTITUITO DA: N.AUT — DATA (gg mm aa) — COD ISTAT COMUNE — data

AREA IN CONCESSIONE (15)

GG	UBICAZIONE	NUMERO DI INDIVIDUAZIONE	COMUNE	COD ISTAT COMUNE	MQ	DATA	(16)

Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per subingresso o per reintestazione, fornire le notizie seguenti.

AUTORIZZAZIONE DEL PRECEDENTE TITOLARE — DATA — CODICE ESERCIZIO PRECEDENTE TITOLARE — subingresso per acquisto azienda — subingresso per affitto azienda — subingresso per acquisto azienda — subingresso per affitto azienda — Reintestazione (art.49, comma 8, D.M. 375/88) — Reintestazione (art.49, comma 8, D.M.375/88)

Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per l'aggiunta di altra tabella merceologica o altre categorie della tabella XIV, oppure per conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19/5/1976, n. 398, barrare il quadratino specificando il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per l'apertura dell'esercizio, senza l'indicazione di alcuna lettera.

(17) Aggiunta — Conversione — numero autorizzazione — Data

ISTRUZIONI

1. Scrivere «Comune» di .... o «Regione»................. a seconda che si tratti dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, o delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3 e 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112.

2. Indicare l'organo che rilascia l'autorizzazione, precisando l'ente di appartenenza (esempio: il sindaco del comune di......................., il presidente della giunta regionale della regione..........................).

3. Il codice ISTAT è quello relativo all'ente cui appartiene l'organo che rilascia l'autorizzazione (regione o comune).

4. Scrivere «Rilascia a» o «Revoca a».

5. Nel caso di autorizzazione rilasciata a società di persone indicare la forma giuridica (SAS, SNC).

6. Per l'indicazione della nazionalità utilizzare le sigle automobilistiche internazionali.

7. Utilizzare lo spazio sul lato destro del modulo per indicare gli altri numeri e date di iscrizione al REC.

8. Indicare il numero di iscrizione al registro delle ditte, di cui al regio decreto del 20 settembre 1934, n. 2011, qualora il titolare dell'impresa ne sia già in possesso.

9. Le tabelle merceologiche devono essere indicate impiegando *le cifre romane* corrispondenti di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. Qualora si tratti di una delle tabelle I, IX, X e XI di cui agli abrogati decreti ministeriali 30 agosto 1971 e decreto ministeriale 28 aprile 1976, annotare anche sul lato del modulo la cifra romana della tabella con accanto la dicitura «1971» al fine di consentire l'individuazione del particolare contenuto merceologico.

10. Qualora l'autorizzazione si riferisca alla tabella XIV di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, specificare la categoria merceologica per la quale l'autorizzazione viene rilasciata o revocata, utilizzando il relativo numero di codice.

Qualora l'autorizzazinoe per la tabella XII sia rilasciata con contenuto merceologico limitato, scrivere XII L (per indicare che la tabella ha contenuto limitato) e riportare nei riquadri sottostanti le categorie, utilizzando le lettere indicate nella relativa tabella.

11. Qualora si tratti di nuove tabelle istituite ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e dell'art. 58 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, esse debbono essere indicate impiegando le cifre romane corrispondenti. Nel caso di tabella per esercizi specializzati per la vendita del latte o dei salumi usare rispettivamente la sigla L o la sigla S.

12. Nel caso in cui il comune rilascia l'autorizzazione per la vendita di soli surgelati, di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32, indicare nella casella delle tabelle il codice SU.

13. Barrare il quadratino corrispondente al tipo di attività cui si riferisce l'autorizzazione.

14. Il codice di esercizio è costituito dal numero dell'autorizzazione rilasciata per l'apertura dell'esercizio, dalla data di rilascio, dal codice ISTAT relativo al comune che rilascia l'autorizzazione anche se per delega della regione. Qualora l'autorizzazione regionale sia rilasciata da un organo regionale le caselle del codice ISTAT dovranno contenere cinque asterischi (*). Nel caso di autorizzazioni rilasciate per conversione delle autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, il codice di esercizio è costituito dal numero e dalla data dell'autorizzazione rilasciata per conversione, dal codice ISTAT relativo all'ente che provvede alla conversione (se la regione, impiegare cinque asterischi *).

15. Indicare nei riquadri sottostanti i giorni della settimana di utilizzazione dell'area concessa (vedi tabella), l'ubicazione dell'area stessa, l'eventuale numero di individuazione del posteggio, il codice ISTAT del comune dov'è ubicata l'area, i metri quadrati dell'area e la data di concessione.

Codici per i giorni della settimana:

1 = lunedì;
2 = martedì;
3 = mercoledì;
4 = giovedì;
5 = venerdì;
6 = sabato;
7 = domenica;
T = per la settimana.

16. Barrare il quadratino quando l'area concessa si trovi in un locale, box o chiosco.

17. Solo per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *C* della legge 28 marzo 1991, n. 112.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 112/1991 è il seguente:

«Art. 7 *(Norme transitorie e finali)*. — 1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al relativo regolamento di esecuzione, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, emana il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, hanno diritto all'iscrizione, per le medesime attività e le medesime tabelle e categorie merceologiche, nel registro di cui all'art. 1 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426, previa presentazione di apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni. Resta salva la facoltà degli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti i propri esercizi in tali giorni secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

6. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'art. 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

7. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

8. Sono abrogate la legge 19 maggio 1976, n. 398, le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558, e nell'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per

motivi diversi da quelli di ordine igienico, sanitario e fitosanitario Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n 635, come modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

9. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia di commercio alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le competenze regionali in materia di fiere e mercati»

- Il testo dell'art 4 della legge n 112/1991 è il seguente

«Art 4 *(Commissioni)* — 1. Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli produttori diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale la commissione è nominata dal sindaco.

2. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale

3 Presso ogni regione è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale

4 Il numero dei membri delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i criteri per la scelta di essi, la presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ove a ciò non provvedano gli statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 Della commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50 000 abitanti, della commissione unica provinciale e della commissione regionale fa parte di diritto il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato»

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Note all'art 1

— Il testo dell'art. 9 della legge n 426/1971, sulla disciplina del commercio, è il seguente

«Art. 9 *(Elenco speciale)* — Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:

1) che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attività indicate nell'art 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'art. 2203 del codice civile;

2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico;

3) che siano preposti ai sensi dell'art 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attività indicate nell'art 1.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato»

— Il testo dell'art. 2 della legge n 112/1991 è il seguente

«Art. 2 *(Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)*. — 1 Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art 1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n 426.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art 1, comma 2, lettera *a)*, è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art 1, comma 2, lettera *b)*, è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n 142

4 L'autorizzazione per esercitare l attività di cui all'art 1, comma 2, lettera *c)*, è efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'art. 4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo

5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'art 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti

6 L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività

7 Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art 1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge»

- Il testo dell'art 1 della legge n 112 1991 è il seguente

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1 Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana,

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato,

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante

3 Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1».

— Il testo dell'art 37 della legge n 426 1971, sulla disciplina del commercio, è il seguente

«Art 37 *(Tabelle merceologiche)* - Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo

Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie

I comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

Nell'ambito della gamma merceologica consentita, l'autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista»

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 112/1991 è il seguente:

«Art. 3 *(Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche).* — 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori ch esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, la superficie delle aree di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, deve essere comunicata alla regione, con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2, comma 3.

6. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4.

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

8. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

10. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle regioni, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2.

13. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 7, comma 2, della presente legge. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

15. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 16 delle «disposizioni sulla legge in generale» del codice civile è il seguente:

«Art. 16 *(Trattamento dello straniero).* — Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere».

— L'art. 10, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e il seguente:

«Art. 10 *(Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni).* — 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità».

— L'art. 4, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è il seguente: «5. Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 112/1991 è il seguente:

«Art. 4 *(Commissioni).* — 1. Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli produttori diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale; la commissione è nominata dal sindaco.

2. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

3. Presso ogni regione è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzine e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

4. Il numero dei membri delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i criteri per la scelta di essi, la presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ove a ciò non provvedano gli statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Della commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti, della commissione unica provinciale e della commissione regionale fa parte di diritto il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato».

Nota all'art 14

— Il testo dell'art 18 della legge 11 giugno 1971, n 426, è il seguente

«Art 18 (*Interventi surrogatori per la costituzione delle commissioni*) — In caso di mancata designazione di uno o più membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni, scaduto tale termine provvede autonomamente La stessa procedura è seguita dal Presidente della Giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o più membri della commissione di cui all'art 17

Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate

Nel caso di mancata nomina della commissione di cui all'art 17 nei termini previsti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni, trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate»

Nota all'art 15

— Il testo dell'art 10 del D M 4 agosto 1988, n 375, è il seguente

«Art. 10 (*Commissione per la tenuta del registro - Deliberazioni*) — 1 La riunione della commissione di cui all'art 4 della legge è valida se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti

2 La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

3 L'astensione nelle votazioni di cui al presente articolo equivale a voto contrario.

4. In caso di parità prevale il voto del presidente Il voto può essere segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

5 Qualora la commissione non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, questa si intende respinta.

6 L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa»

Nota all'art 16

— Il testo dell'art 8 del D L 1° ottobre 1982, n 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n 887, da ultimo prorogato dal D L 26 gennaio 1987, n 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è il seguente.

«Art 8 — 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5 000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo

2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti

3 Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n 94

4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b)* della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21 Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21

5 Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili

6 Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano

7 Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n 832, come modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n 15»

Note all'art 19

— Il testo dell'art 36 del D M 4 agosto 1988, n 375, è il seguente

«Art 36 (*Rilevazione della consistenza della rete distributiva*) — 1 Ai fini dell'attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale, ogni comune deve inviare alla camera di commercio competente per territorio, al termine di ciascun trimestre, copia delle autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo e delle licenze di cui all'art 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n 773, rilasciate o revocate nel corso del trimestre stesso. I dati raccolti sono a disposizione degli enti e degli organi pubblici interessati

2 Le autorizzazioni alla vendita e le licenze per la somministrazione di alimenti o bevande di cui al comma 1 debbono essere rilasciate o revocate sui moduli di cui agli allegati n 7 e n 8 al presente decreto, adeguatamente modificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'elaborazione automatizzata dei dati Tali moduli sono distribuiti dalle camere di commercio

3 L'obbligo di cui al comma 1 va osservato a partire dal termine del primo trimestre del 1989 I dati sulle autorizzazioni alla vendita e sulle licenze per la somministrazione di alimenti o bevande in atto alla data del 31 dicembre 1988 sono inviati dai comuni alle camere di commercio, su moduli ad essi appositamente distribuiti dalle camere medesime, predisposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

4 Le camere di commercio, unitamente al bollettino di conto corrente postale per la riscossione del diritto annuale di cui all'art 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n 51, inviano un questionario a tutti i soggetti esercenti una delle attività indicate nell'art. 1, secondo comma, della legge, qualora ciò venga chiesto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

5 Ai suoi fini d istituto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere che il questionario suddetto venga inviato anche a soggetti operanti in settori non disciplinati dalla legge.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità di acquisizione, utilizzazione e messa a disposizione dei dati di cui al presente articolo»

— Il testo degli abrogati articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, era il seguente:

«Art. 2. — L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (2), ed al possesso di una autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al precedente comma, il richiedente deve avere i requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica.

Chiunque intende esercitare la vendita in forma ambulante dei prodotti previsti dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (2), può ottenere l'iscrizione soltanto se abbia superato l'apposito esame.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo va, inoltre, subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime in applicazione dell'art. 68 del codice di navigazione e del n. 107 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio ambulante negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade».

«Art. 3. — Il provvedimento di rilascio, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è emesso dal sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed elettivamente dimora, sentito il parere delle commissioni, di cui ai successivi commi, in conformità alle direttive regionali ed ai piani comunali, previsti dalla presente legge.

Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta da:

a) il sindaco o suo delegato, che la presiede;

b) due rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza;

c) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria provincialmente più rappresentative;

d) due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali di carattere generale dei commercianti provincialmente più rappresentative;

e) un rappresentante dei coltivatori agricoli produttori diretti designati dall'organizzazione sindacale provincialmente più rappresentativa.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta dal sindaco o suo delegato, che la presiede; da due rappresentanti dei commercianti ambulanti, da uno dei commercianti in sede fissa e da uno dei coltivatori agricoli produttori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali provincialmente più rappresentantive.

La commissione può essere integrata con voto consultivo da un esperto di traffico, viabilità o urbanistica designato dalla giunta comunale.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dura in carica cinque anni ed è rinnovata seguendo la stessa procedura adottata per la sua costituzione.

L'autorizzazione è rilasciata per una delle categorie merceologiche definite dal regolamento di esecuzione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il commercio di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettera *a)*, può essere esercitato solo dopo aver ottenuto la concessione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del comune, sentite le commissioni di cui al presente articolo, ed in conformità al piano di cui all'art. 7».

— Il testo dell'abrogato art. 6, terzo comma, della legge 19 giugno 1976, n. 398, era il seguente: «Il commerciante ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in comuni situati in province non indicate nell'autorizzazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da inserirsi nell'autorizzazione medesima, da parte del sindaco competente per territorio, su conforme parere delle commissioni di cui al precedente art. 3».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 24 *(Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita)*. — L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge».

Note all'art. 23:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 112/1991 è il seguente:

«Art. 6 *(Sanzioni)*. — 1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 3, commi 14 e 15.

2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tremilioni chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 e con la confisca di tali prodotti.

4. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.

5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione nei casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell'autorizzazione, per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa».

— Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1991, n. 689, è il seguente: «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione».

— Il testo dell'abrogato art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, era il seguente:

«Art. 3 *(Registro speciale per gli ambulanti)*. — Sono iscritti a una speciale sezione del registro coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante».

93G0285

DECRETO 12 luglio 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso La Marzocco, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, recante nuove norme sulle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'indusria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576/1982;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1983, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso La Marzocco, con sede in Firenze;

Vista la lettera in data 3 settembre 1992, con la quale il dott. Paolo Alberto Basetti Sani, commissario liquidatore della predetta società di mutuo soccorso, ha dichiarato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Viste le lettere in data 24 settembre 1992, n. 243362/1/2, con la quale l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma dell'art. 22 della citata legge n. 20/1991, i nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Marotti è nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso La Marzocco, con sede in Firenze, in sostituzione del dott. Paolo Alberto Basetti Sani, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo provvedimento.

Nel caso risulti la mancanza di attività della società di cui all'art. 1, gli oneri di cui al precedente comma sono posti a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4090

DECRETO 12 luglio 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Lloyd Italiano - Società mutua previdenza ed assistenza assicurazione, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, recante nuove norme sulle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576/1982;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1984, con la quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Lloyd Italiano - Società mutua previdenza ed assistenza assicurazione con sede in Firenze;

Vista la lettera in data 3 settembre 1992, con il quale il dott. Paolo Alberto Basetti Sani, commissario liquidatore della predetta società di mutuo soccorso, ha dichiarato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 24 settembre 1992, numero 243362/1/2, con la quale l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma dell'art. 22 della citata legge n. 20/1991, i nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Marotti è nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Lloyd Italiano - Società mutua previdenza ed assistenza, assicurazioni con sede in Firenze, in sostituzione del dott. Paolo Alberto Basetti Sani, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo provvedimento.

Nel caso risulti la mancanza di attività della società di cui all'art. 1, gli oneri di cui al precedente comma sono posti a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4091

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe Ceglie è stato eletto consigliere del comune di Napoli nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992;

Rilevato che il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli in data 30 aprile 1993, in quanto sono stati ritenuti sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 317, 629, 110 del codice penale, nonché agli articoli 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497;

Considerato che l'attuale posizione processuale penale del sig. Giuseppe Ceglie si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Constatato che la permanenza nel civico consesso del citato amministratore rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Ceglie è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Napoli.

Roma, 8 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe Ceglie è stato eletto consigliere del comune di Napoli nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, in data 30 aprile 1993, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di concussione ed estorsione in concorso nonché per il reato di detenzione illegale ed esportazione di arma comune da sparo.

In particolare, il sig. Giuseppe Ceglie, abusando della qualità e dei poteri connessi alla carica di consigliere della circoscrizione Stella-San Carlo Arena rivestita all'epoca dei fatti, risalenti al 1985, in concorso con altri componenti del consiglio, induceva un imprenditore edile a promettergli un indebito compenso per favorirlo in ordine alla concessione di contributi relativi alla ristrutturazione di alcuni fabbricati.

Peraltro, il mancato rispetto dell'illecito impegno da parte del suddetto imprenditore non dissuadeva il Ceglie dal costringere l'altro consigliere coinvolto nel medesimo disegno criminoso, minacciandolo con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco contro la saracinesca dell'esercizio commerciale gestito dalla madre di questi, a versargli la somma di venti milioni di lire.

Le gravi violazioni di legge ascritte al sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Giuseppe Ceglie nella carica sopracitata rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Napoli, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli e, nelle more, con provvedimento n. 3218/SdS/Gab./EE.LL. del 6 maggio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giuseppe Ceglie dalla carica di consigliere del comune di Napoli, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli.

Roma, 2 luglio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A4118

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 luglio 1993.

Emissione di un prestito della Repubblica italiana sul mercato internazionale fino all'importo di 200 miliardi di yen, al tasso fisso pari al 5,125% e con scadenza nel 2003.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, che disciplina l'emissione da parte del Ministro del tesoro di titoli del debito pubblico in valuta straniera;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizoni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, fino all'importo di 200 miliardi di yen, ad un tasso di interesse fisso pari al 5,125% pagabile in rate annuali, con scadenza nel mese di luglio di ogni anno, fatta eccezione per la prima scadenza che avverrà in data 29 ottobre 1993 (novantadue giorni) e la seconda scadenza nel mese di luglio 1994 (giorni duecentosessantotto).

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di dieci anni, con inizio nel mese di luglio del 1993 e scadenza nel mese di luglio 2003.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di yen 1, 10, 100 milioni, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Lussemburgo.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Salve le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui le banche estere incaricate del servizio finanziario del prestito abbiano avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in yen, nella misura del 99,474 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7 — pari a 148.715.500.000 di yen — dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di luglio 1993.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il mese di luglio 2003.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Nomura Int. per la assunzione a fermo e il collocamento del prestito sul mercato internazionale.

Il Tesoro riconoscerà a Nomura Int., che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dello 0,325 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari a yen 8.000.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internzionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, il Tesoro potrà stipulare con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in yen a tasso fisso relativi al prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto con pagamenti a tasso variabile anche denominati in altra valuta.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 quantificati in lire 152 miliardi faranno carico sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.

Roma, 12 luglio 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4089

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 30 giugno 1993.

Iscrizione degli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilità in un unico accantonamento del Fondo speciale di conto capitale da allegare al disegno di legge finanziaria per il 1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», e successive modifiche;

Vista la legge istitutiva 4 giugno 1991, n. 186;

Visti in particolare della suddetta legge:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive intese a coordinare le procedure e l'azione delle Amministrazioni ed Enti pubblici nel settore del trasporto ed a garantire l'attuazione del piano generale dei trasporti;

l'art. 2, comma 2, che prevede l'emanazione in fase di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio di direttive a Ministeri ed aziende autonome con particolare riferimento alla determinazione delle voci concernenti interventi nel settore del trasporto;

l'art. 2, comma 3, che dispone la confluenza, in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale, degli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilità e che demanda a questo Comitato l'approvazione di uno schema di utilizzo di detti stanziamenti e di quelli compresi in leggi già operanti, ad eccezione dei piani già formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 186/1991;

l'art. 2, comma 4, che stabilisce che allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione venga allegata una tabella riassuntiva di tutti gli stanziamenti dei titoli I e II degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato destinati ai settori del trasporto e della viabilità;

Vista la tabella riassuntiva di cui al richiamato art. 2, comma 4, della legge n. 186/1991 predisposta in sede di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-95;

Visto lo studio del segretariato - edizione marzo 1993, denominato «Politica del trasporto e spesa pubblica: materiali di ricerca, di riflessione e di proposta» e contenente una rilevazione specifica atta a meglio definire la dimensione finanziaria del problema, anche alla luce dei dati sulla spesa relativa al settore considerato nel periodo 1981-1991;

Considerata la complessità della materia che ha determinato la necessità di approfondimenti procedurali per dare attuazione alle disposizioni legislative richiamate;

Considerati i tempi tecnici occorsi per consentire la piena operatività del segretariato di questo Comitato e per l'avvio di un sistema informativo di supporto alle decisioni di politica dei trasporti;

Preso atto che la programmata anticipazione della presentazione del disegno di legge finanziaria relativa al 1994 non consente di dar compiuto corso alla procedura delineata dall'art. 2 della legge n. 186/1991;

Rilevato che la necessità di procedere ad una programmazione con logica unitaria e secondo un'ottica intermodale richiede che gli strumenti posti dal legislatore a disposizione di questo Comitato per conferire effettività al ruolo ad esso assegnato siano resi operativi in modo da consentire la loro applicazione all'insieme complessivo delle risorse destinate ai settori del trasporto e della viabilità, fra le quali sono ricompresi anche i rifinanziamenti di leggi già operanti e gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione è rimessa alla legge finanziaria;

Ritenuto dunque che l'aggregazione, in un unico accantonamento, di tutte le risorse destinate agli investimenti nei settori considerati rappresenti lo strumento essenziale per un'effettiva razionalizzazione del comparto trasportistico e che sia quindi improcrastinabile dar intanto attuazione agli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, della più volte richiamata legge n. 186/1991;

Rilevata la necessità di adottare nuovi modelli di programmazione che consentano di allocare le risorse su interventi effettivamente prioritari, privilegiando — in tale contesto — le iniziative cofinanziate con risorse comunitarie e creando condizioni attrattive anche di capitali privati nel contesto di un'azione complessiva intesa a favorire lo sviluppo dell'intermodalità;

Tenuto conto dell'importanza fondamentale che, ai fini di un'efficacia opera di programmazione per il comparto trasportistico, rivestono i flussi di informazione sui centri di spesa mirati ad individuare le aree di spreco più evidenti e gli indici di produttività della spesa in generale;

Rilevata l'opportunità di stabilire sin d'ora la procedura per dare attuazione al disposto dell'art. 2, commi 2-3, della legge n. 186/1991 per gli esercizi finanziari successivi al 1994;

Delibera:

1. In sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per l'esercizio 1994 gli stanziamenti per nuove iniziative legislative nei settori del trasporto e della viabilità saranno iscritti in un unico accantonamento del Fondo speciale di conto capitale allegato al predetto disegno di legge ai sensi dell'art. 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988 n. 362.

A tal fine la presente delibera verrà trasmessa al Ministero del tesoro per gli adempimenti di competenza.

2. Il segretariato, in collaborazione con la Segreteria generale della programmazione economica, sottoporrà tempestivamente all'approvazione di questo Comitato lo schema di utilizzo degli stanziamenti di cui al punto precedente, nonché degli stanziamenti compresi in leggi già operanti, ad eccezione dei piani già formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della citata legge n. 186/1991.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale dovrà tenersi conto della redditività delle infrastrutture da realizzare e da mantenere, nonché dei benefici connessi alla realizzazione delle opere ed alla conseguente utilizzazione delle stesse.

In vista della predisposizione dello schema suddetto il segretariato in collaborazione con la Segreteria generale provvederà a:

determinare i centri di spesa dei settori considerati;

richiedere, anche in collaborazione con le strutture delle amministrazioni competenti, ai suddetti centri di spesa lo stato di attuazione dei diversi interventi;

individuare i piani da considerare già formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della legge n. 186/1991;

valutare le esigenze della ricerca di base e tecnologica per i settori del trasporto e della viabilità.

Lo schema di utilizzo verrà allegato alla relazione previsionale e programmatica 1994.

Eventuali modifiche allo schema suddetto, in relazione alla determinazione definitiva dell'ammontare dell'accantonamento di cui al punto 1 della presente delibera, verranno sottoposte a questo Comitato entro il mese di febbraio 1994 e saranno allegate alla relazione al Parlamento contenente l'aggiornamento delle previsioni per detto esercizio finanziario.

3. Il segretariato in collaborazione con la Segreteria generale della programmazione economica, unitamente allo schema di utilizzo di cui al punto 2 della presente delibera, formulerà a questo Comitato proposte in vista dell'inserimento, nelle iniziative legislative collegate alla legge finanziaria 1994, di ogni possibile misura di razionalizzazione del comparto trasportistico anche in termini di modalità di finanziamento.

4. Per gli esercizi successivi al 1994, avuto riguardo alle cadenze temporali per la predisposizione della legge di bilancio e finanziaria come fissate dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, la procedura per l'attuazione delle disposizioni di cui ai comma 2-3 della legge n. 186/1991 viene stabilita come segue:

entro il 20 marzo di ciascun anno il segretariato completa l'acquisizione, presso i centri di spesa, dei dati aggiornati sullo stato di attuazione dei diversi interventi interessanti il comparto trasportistico e, sulla base di tale ricognizione e previa valutazione delle esigenze della ricerca di base e tecnologica, formula, in collaborazione con la Segreteria generale della programmazione economica, proposte per l'emanazione di direttive a Ministeri ed aziende autonome in vista della predisposizione dei disegni di legge di bilancio e finanziaria;

entro il 31 marzo questo Comitato emana le direttive di cui al punto precedente;

entro la prima decade di settembre il segretariato, in collaborazione con la Segreteria generale della programmazione economica, sottopone all'approvazione di questo Comitato lo schema di utilizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 186/1991, che deve essere allegato alla relazione previsionale e programmatica;

entro il mese di febbraio dell'anno successivo il segretariato, in collaborazione con la Segreteria generale della programmazione economica, sottopone all'approvazione di questo Comitato eventuali adeguamenti del suddetto schema di utilizzo, da allegare alla relazione che il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia, entro detta data, al Parlamento ai sensi dell'art. 30, comma 1, della menzionata legge n. 468/1978 come modificata dalla legge n. 362/1988.

Roma, 30 giugno 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A4048

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 17 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere delle seguenti facoltà dell'Università degli studi di Firenze:

medicina e chirurgia in data 24 ottobre 1990, ingegneria in data 30 maggio 1991 e scienze matematiche, fisiche e naturali in data 30 maggio 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 19 gennaio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze viene ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 543 — relativo alla scuola di specializzazione in psicologia clinica e con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli — vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in fisica sanitaria.

XLVII - *Scuola di specializzazione in fisica sanitaria*

Art. 544. — È istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari da impiegarsi presso unità sanitarie locali, centri di ricerca pubblici e privati, ospedali, centri nucleari e di controllo ecologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria.

Art. 545. — La scuola ha la durata di due anni

L'attività didattica comprende ogni anno 400 ore di didattica teorico-pratica nonchè di tirocinio professionale guidato che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra gli insegnamenti teorico e pratici.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 546. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia e il dipartimento di fisiopatologia clinica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della scuola.

Art. 547. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in fisica, chimica, chimica industriale e i laureati di tutti i corsi di laurea della facoltà di ingengeria.

Art. 548. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Anno.

complementi di fisica;
elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;
fisica e dosimetria delle radiazioni;
strumentazione e tecnologie biomediche;
radiobiologia.

II Anno.

protezione personale e ambientale,
strumentazione e tecnologie biomediche;
fisica e dosimetria della radiazione;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;
fisica della radioterapia o tecniche fisiche nel controllo dell'ambiente.

Art. 549. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza presso il dipartimento di fisiopatologia clinica, i servizi sanitari ospedalieri e i centri di ricerca nazionali e internazionali.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 maggio 1993

Il pro-rettore ZAMPI

93A4064

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 7 maggio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 96 (ex art. 79) (Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia), nel comma «19. Area della medicina e della sanità pubblica», al corso integrato di medicina del lavoro, viene aggiunta la disciplina di «tossicologia industriale»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 7 maggio 1993

Il rettore

93A4065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 17 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1993, registro n 26 Interno, foglio n 117, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig ra Marcella Galassini, nata a Roma il 30 settembre 1910 ed ivi deceduta l'8 marzo 1990 disposta con testamento olografo pubblicato con atto a rogito del notaio Antonio Falce di Roma il 3 aprile 1990 al n 36460 di repertorio

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L. 3.000.000.

93A4073

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 17 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1993, registro n. 26 Interno, foglio n. 119, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato del sig Giovanni Calderoni, nato a Russi il 28 marzo 1904, deceduto a Ravenna il 7 marzo 1989, disposto con testamento pubblico ricevuto dal notaio Eraldo Scarano di Ravenna in data 8 gennaio 1988 e pubblicato con verbale a rogito dello stesso notaio in data 6 aprile 1989 al n 29290 di rep., consistente nella somma di L 50.000.000.

93A4074

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 17 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1993, registro n 26 Interno, foglio n. 118, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Corato, via Trieste, 27 (angolo via Tirolo, 8) per il prezzo di L 56 000 000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Bari.

93A4075

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto dell'Associazione interprovinciale produttori agricoli - A.I.P.A., in Bagheria

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1993, n 90341, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'Associazione interprovinciale produttori agricoli - A.I.P.A., con sede in Bagheria (Palermo), approvato con assemblea straordinaria del 15 luglio 1992, con il quale l'Associazione medesima ha apportato delle modifiche allo statuto ed in particolare ha variato la forma giuridica in «Consorzio interprovinciale produttori agricoli Meridiana - Soc coop va a r.l.».

93A4054

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 22 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 22 luglio 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1605,68
ECU	1829,35
Marco tedesco	941,75
Franco francese	275,53
Lira sterlina	2428,59
Fiorino olandese	836,81
Franco belga	45,580
Peseta spagnola	11,839
Corona danese	242,70
Lira irlandese	2271,07
Dracma greca	6,862
Escudo portoghese	9,460
Dollaro canadese	1256,40
Yen giapponese	14,960
Franco svizzero	1068,67
Scellino austriaco	133,82
Corona norvegese	219,85
Corona svedese	199,95
Marco finlandese	276,37
Dollaro australiano	1087,85

93A4157

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni censuari di Otranto e Portovenere

Con decreto interministeriale n. 500 del 21 settembre 1992 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno con l'entrostante rudere ubicato nel comune censuario di Portovenere, località Camerà, alla partita 242, foglio n 9, mappali numeri 41-42, per una superficie totale di mq 3 380

Con decreto interministeriale n. 522 del 14 gennaio 1993 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del complesso demaniale denominato Vecchio Faro di punta Palascia riportato nel catasto del comune censuario di Otranto al foglio di mappa n 60, particelle A e 37

93A4055

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau di Bologna è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in un appartamento sito in Varazze, via Nicolò Sardi n. 22, del periziato valore di L. 116 688 000 completo di arredamento e suppellettili ed in un deposito in conto corrente bancario presso la Cassa di risparmio di Genova e Imperia ammontante a circa L. 5 600 000, disposta dalla sig.ra Marchi Noris vedova Villa con testamento olografo pubblicato per atto dott. Vincenzo Erba, notaio in Monza, numero di repertorio 237941

93A4068

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire i legati, consistenti nella somma di L. 10 000 000 a titolo di pre-legato e nelle azioni della Banca popolare di Novara ammontanti a n. 3 505 unità per un valore complessivo di borsa pari a L. 54 827 500, disposti dalla sig.ra Guglielmina Rusconi con testamenti pubblici a rogito dott. Paolo Farinaro, notaio in Recco, numero di repertorio 116 e dott. Luigi Orso, notaio in Genova, numero di repertorio 22069

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 1.262.726 766, disposto dal sig. Santino Sacco con testamento pubblicato per atto dott. Vito Cafagno, notaio in Novara, numero di repertorio 60546.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in liquidi e titoli per un valore complessivo di L. 89 549 248, disposto dalla sig.ra Giovanna Anfosso con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Gallizia, notaio in Milano, numero di repertorio 15651

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50 000 000, disposto dal sig. Gian Pietro Marzano con testamento pubblicato per atto dott. Gianfranco Condemi, notaio in Roma, numero di repertorio 107436

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di venticinquemila dollari USA, pari a L. 31.403.750, disposto dalla sig.ra Elsa Giulietta Castellani con testamento olografo pubblicato per atto dott. Bruno Lepre, notaio in Tolmezzo, numero di repertorio 66572

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in obbligazioni depositate sul conto n. 600588 della Cassa di risparmio di Milano del valore di L. 5.360 980, disposto dalla sig.ra Alba Rainoldi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Santa Picciolo, notaio in Milano, numero di repertorio 12996.

93A4070

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Genova, via Don Vincenzo Minetti, 8, disposta dal sig. Angelo Ghio con testamento olografo pubblicato per atto dott. Anselmo Anselmi, notaio in Genova, numero di repertorio 126528

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in porzione di beni immobili per un valore di L. 7 812 500 ed in beni mobili per un ammontare di L. 29 883 215, disposta dalla sig.ra Carolina Bianchi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Adriano Cecchi, notaio in La Spezia, numero di repertorio 84659.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in un fabbricato, con annesso cortile, sito in San Paolo Solbrito del periziato valore di L. 60 250 000 ed in beni mobili (denaro liquido, titoli e altro) del valore di L. 141 271 400, disposta dalla sig.ra Luigia Margherita Borgarello con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Novarese, notaio in Asti, numero di repertorio 48287

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili depositati presso la Banca popolare di Novara - agenzia di Albisola Superiore, del valore di L. 34 300 000, disposta dal sig. Stefano Viazzi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Agostino Firpo, notaio in Savona numero di repertorio 1048

93A4071

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella proprietà di un immobile sito in Venezia, locato, adibito ad esercizio commerciale, del periziato valore di L. 400 000 000, disposto dal sig. Enrico Toffolo con testamento olografo pubblicato per atto dott. Simone Gerardi, notaio in Pordenone, numero di repertorio 97710

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in una somma di denaro pari a L. 203 489 784 unitamente al ricavato della vendita di alcune opere scultoree in bronzo del valore di L. 3 720 000 000, disposto dal sig. Yvon Palazzolo con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Carosi, notaio in Recco, numero di repertorio 11081

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50 000 000, disposto dal sig. Luigi Tacciuoli con testamento pubblicato per atto dott. Paolo Messeri, notaio in Firenze numero di repertorio 46164

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nel 20% — pari a L. 14 025 720 — del saldo di un conto corrente depositato presso il Banco di Roma filiale di Padova disposto dalla sig.ra Leda Taviani con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gregorio Todeschini notaio in Padova, numero di repertorio 973

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un appartamento, con relativa cantina e autorimessa, sito in Udine del periziato valore di L. 100.000 000, in un appartamento sito in Pavia di Udine del periziato valore di L. 118 000 000 ed in un appartamento sito in Trieste del periziato valore di L. 142 000 000, disposto dalla sig.ra Renata Maurigh con testamento olografo pubblicato per atto dott. Massimo Paparo notaio in Trieste, numero di repertorio 13041

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella piena proprietà di una casa ammobiliata, con terreno adiacente, sita in Forgaria, via Nuova al Ponte, del periziato valore di L. 101.375.000, disposto dalla sig.ra Renza Barazzutti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Italico Mareschi, notaio in San Daniele del Friuli, numero di repertorio 28994.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 106.628.990, disposto dalla sig.ra Brigida Neubauer con testamento segreto pubblicato per atto dott. Alberto Piaggio, notaio in Chiavari, numero di repertorio 10644.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in 1/4 — pari a L. 12.935.000 — di quanto contenuto nella cassetta di sicurezza della *de cuius*, depositata presso il Banco di Chiavari di Rapallo, disposto dalla sig.ra Amalia Franchi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Bancalari, notaio in Rapallo, numero di repertorio 11272.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in beni mobili del valore di L. 79.340.259, disposto dalla sig.ra Antonietta Bassetti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Massimo Maria Panvini Rosati, notaio in Roma, numero di repertorio 31225.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Fontanarosa con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Gallimberti, notaio in Venezia, numero di repertorio 73570.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un appartamento con annesso box sito in Modena, via Asiago, 85, del periziato valore di L. 93.000.000 e nella somma di L. 50.000.000, disposto dalla sig.ra Ornella Tavoni con testamento pubblicato per atto dott. Giorgio Cariani, notaio in Vignola, numero di repertorio 29706.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un appartamento sito in San Remo, via Padre Semeria, 85/9, del periziato valore di L. 235.000.000 ed in titoli per un valore di L. 8.020.000, disposto dalla sig.ra Carla Mugnaghi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giorgio Mantelli, notaio in Milano, numero di repertorio 94682.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Teresa Amione con testamento olografo pubblicato per atto dott. Franz Savastano, notaio in Andora, numero di repertorio 32499.

93A4072

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento giuridico della fondazione Giorgio e Isa De Chirico, in Roma

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1993, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 334, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione Giorgio e Isa De Chirico e ne è stato approvato il relativo statuto.

93A4076

Riconoscimento giuridico della «Fondazione L.V. Santangelo», in Napoli

Con decreto ministeriale 29 aprile 1993, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 16 giugno 1993 al n. 77, è stata riconosciuta giuridicamente la «Fondazione L.V. Santangelo», con sede in Napoli, e ne è stato approvato il relativo statuto.

93A4077

REGIONE TOSCANA

Trasferimento dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Corona», autorizzazione definitiva a confezionare e vendere la medesima acqua minerale in contenitori di cartone politenato e rinnovo dell'autorizzazione a confezionare e vendere la stessa in contenitori di PET.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 4458 del 25 maggio 1993 esecutiva ai sensi di legge, l'autorizzazione sanitaria alla vendita, per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale denominata «Corona», di cui al decreto ministeriale n. 697 del 20 maggio 1959 è stata trasferita ed intestata alla Sorgente Corona S.r.l., con sede in Firenze, via Lamarmora, 51, codice fiscale n. 00112800503.

La Sorgente Corona S.r.l. è stata autorizzata definitivamente a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale «Corona» in contenitori di cartone politenato «Tetra Pak Brik», della capacità millilitri 500 e 1000, prodotto dalla Cartotecnica Pontina S.a.s. - Latina o dalla Tetra Pak Carta S.p.a. - Rubiera (Reggio Emilia), aziende facenti parte del Consac (Consorzio approvvigionamento carta) - Modena, per il tipo come sgorga dalla sorgente.

Alla Sorgente Corona S.r.l. è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale «Corona» in contenitori di PET (polietilentereftalato) della capacità di cl 33, 50, 75, 100, 150, 200: «Melinar B 90» prodotta dalla ICI Italia S.p.a. - Milano; «Lighter» prodotta dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera); «Vivypak» prodotte dalla Montefibre S.p.a. - Milano; per i tipi come sgorga alla sorgente e addizionata di anidride carbonica.

L'autorizzazione al confezionamento e vendita in contenitori di PET di cui alla delibera della giunta regionale della Toscana n. 4458 del 25 maggio 1993, è stata concessa alla Sorgente Corona S.r.l. per il periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica della presente delibera, e durante tale periodo l'acqua minerale così confezionata sarà sottoposta ai controlli di laboratorio di cui ai punti 10) e 11) della delibera della giunta regionale della Toscana n. 3161 del 9 aprile 1990.

Sono confermate per il PET le prescrizioni di cui ai punti 2), 3), 7), 8), 10), 11), 19), della sopracitata delibera, esecutiva ai sensi di legge.

Le prescrizioni di cui ai punti 16), 17) e 18), per il cartone politenato, sono confermate apportando la seguente modifica: i certificati di analisi dovranno essere presentati all'incirca annualmente anziché semestralmente a partire dalla data di notifica della presente delibera.

I contenitori di PET saranno chiusi con capsule a vite e quelli di cartone politenato mediante termosaldatura; tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a quanto prescritto dall'art. 11 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992.

93A4080

COMUNE DI CURSI

Approvazione del nuovo piano per gli insediamenti produttivi

Il consiglio comunale con deliberazione n. 05 del 15 marzo 1993, vistata per presa d'atto dal Co.Re.Co. di Lecce il 18 maggio 1993 con provvedimento n. 6122 ha approvato, in via definitiva, il nuovo piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) relativo al comparto D2 del piano di fabbricazione adottato dal consiglio comunale con atto n. 82 del 27 novembre 1992.

93A4102

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 20 luglio 1993, n. 245, recante: «Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 21 luglio 1993)

All'art. 1, comma 3, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag 14, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 ...», si legga· «3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 *dell'art. 1* del decreto-legge 22 marzo 1993, n 71 ...».

93A4156

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 20 maggio 1993 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 26 giugno 1993)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*·

alla pag 26, seconda colonna, tra le discipline relative al I° Anno del biennio propedeutico, dove è scritto «geometria», si legga «geometria I»,

alla pag 27, seconda colonna, lettera *A)*, punto 2, dove è scritto « spazi analitici, *topologia* algebrica », si legga « spazi analitici, *topografia* algebrica »,

alla pag 28, prima colonna, alla lettera *F)* dell'indirizzo applicativo, dove è scritto «*F)* Analisi numerica, *teorica* e applicazione delle macchine calcolatrici », si legga «*F)* Analisi numerica, *teoria* e applicazione delle macchine calcolatrici »

93A4083

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.		
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 1 0 9 3 *

L. 1.300